

CCCLXXVII SEDUTA**GIOVEDÌ 26 MARZO 1953****Presidenza del Vicepresidente ASQUER**

La seduta è aperta alle ore 18 e 30.

AZZENA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di interrogazioni.

« Interrogazione urgente Pierina Falchi - Gardu concernente i danni causati dallo straripamento del Cedrino ». (741)

« Interrogazione urgente Colia - Zucca concernente l'illuminazione elettrica per alcuni rioni di Iglesias ». (742)

« Interrogazione urgente Gardu - Pierina Falchi concernente la mancata corresponsione dei salari al personale delle FF.CC. ». (743)

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 30 ottobre 1952: « Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

SERRA (D.C.), relatore, fa osservare che la legge è stata rinviata dal Governo per motivi formali, per cui la Commissione propone un nuovo testo sostanzialmente uguale al precedente, ma modificato nella forma.

Si augura che il Consiglio voglia riappro-

vare la legge nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dichiara, a nome della Giunta, di accettare il nuovo testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, all'acquisto dell'area ed alla costruzione di un edificio da destinarsi ad alloggi del personale della Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La concessione in uso e la cessione a pagamento rateale degli alloggi di cui all'art. 1 sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.

La cessione a pagamento rateale può essere accordata soltanto al personale di ruolo della Regione.

Le norme necessarie per la esecuzione della presente legge saranno contenute in apposito regolamento da emanarsi a norma dello

I LEGISLATURA

CCCLXXVII SEDUTA

26 MARZO 1953

art. 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

MELIS (P.S.d'A.) vorrebbe che le agevolazioni previste dalla legge non andassero ad esclusivo vantaggio del personale di ruolo, ma fossero estese anche al personale avventizio.

SERRA (D.C.), *relatore*, fa osservare che la richiesta di Melis è in contrasto con la vigente legislazione. Inoltre, rileva che nella precedente discussione della legge fu approvato dal Consiglio un emendamento D'Angelo che è stato mantenuto dalla Commissione.

MELIS (P.S.d'A.) dichiara di non insistere nella sua richiesta.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara, a nome della Giunta, di accettare l'articolo nel testo della Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 2.

(E' approvato).

Art. 3

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 104 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

A favore di detto capitolo 104 è disposto lo storno dal capitolo 105 di L. 50 milioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 30 ottobre

1952: « Acquisto di aree e costruzione di edificio da destinarsi ad alloggi del personale della Regione », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	34
maggioranza	18
favorevoli	34

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Covicovich - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Melis - Meloni - Muretti - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Soggiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento dei poteri di vigilanza sullo Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione Autonoma della Sardegna ».

(190)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

SERRA (D.C.), *relatore*, dopo aver rilevato l'importanza dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna per lo sviluppo dell'economia agricola isolana, ricorda che esso è stato costituito nel 1948 con la fusione dello Istituto zootecnico di Bosa e dell'Ovile sardo di Cagliari, e che, dopo pochi mesi fu sciolto il suo Consiglio di amministrazione e fu nominato il Commissario che ancora lo dirige.

Sostiene che l'Istituto, poichè ha compiti di sperimentazione agraria, deve essere sottoposto ai poteri di vigilanza della Regione, che ha competenza su questa materia e ne sta preparando l'ordinamento organico e definitivo con un provvedimento già all'esame, come è risaputo, della Commissione competente.

Conclude affermando che il provvedimento in discussione non pregiudica affatto la ulte-

riore definitiva soluzione del problema della sperimentazione agraria, che si augura giunga entro la corrente legislatura.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara a nome della Giunta, di accettare il testo della Commissione.

TORRENTE (P.C.I.), per dichiarazione di voto, fa presenti le riserve che ha già espresso in Commissione. Egli, cioè, ritiene che il provvedimento in esame non potrà risolvere il problema della sperimentazione agraria; tuttavia voterà a favore affinché l'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna possa al più presto passare sotto il controllo della Regione, e si possa por fine all'attuale regime commissariale che è veramente deleterio.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto, nella sua gestione ed attività, alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, a sensi dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950 n. 327.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale:

1) si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, con la sola modifica che all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste è sostituita quella dell'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato dell'agricoltura e foreste;

2) il Consiglio di amministrazione, previsto

dall'articolo 8 del suddetto Decreto, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto e regolato dalle norme ivi contenute, con la sola eccezione che i due primi componenti del medesimo Consiglio sono sostituiti:

a) da un componente nominato su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste con le funzioni di Presidente;

b) da un componente nominato su proposta dell'Assessore all'industria e commercio;

3) il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale, previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione rispettivamente dell'Assessore alle finanze per il Presidente, e dell'Assessore all'agricoltura e foreste per i due componenti;

4) il regolamento, previsto dall'art. 10 dello stesso decreto, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, d'intesa con l'Assessore all'industria e commercio e con l'Assessore alle finanze;

5) si applica, quanto al personale, il disposto dei commi 2.o, 3.o e 4.o dell'articolo 11 del suddetto decreto;

6) si applica altresì il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 11, quanto al Direttore provvisorio, da nominarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto zootecnico di Bosa e dell'Ovile sardo di Cagliari, disposta con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308, procedendo alla liquidazione delle rispettive gestioni mediante apposito Commissario straordinario da nominarsi su proposta dell'Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione Autonoma della Sardegna ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	33
maggioranza	17
favorevoli	33

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Brotzu - Bussalai - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Covacovich - Deriu - Dessanay - Era - Falchi

Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Melis - Meloni - Muretti - Pasolini - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Soggiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente).

Sull'ordine del giorno.

PIRASTU (P.C.I.) fa presente che pare che la Giunta regionale abbia apportato delle modifiche al testo della legge regionale 21 ottobre 1952: « Norme di applicazione dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna », rinviata dal Governo centrale. Rileva poi che la legge è già all'ordine del giorno, ma che il Consiglio non conosce ancora queste modifiche.

PRESIDENTE comunica che la discussione della legge in questione avverrà nella seduta di domani.

La seduta è tolta alle ore 19 e 25.